

Pubblicato il 12/04/2021

N. 01141/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00123/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2021, proposto da Alessandro Licata D'Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bennici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

del silenzio illegittimamente serbato all'istanza presentata dal ricorrente in data 13/02/2019 prot. 0010466 e successiva integrazione del 21/02/2019 prot. 0012502, volta alla monetizzazione del congedo ordinario, maturata e non goduta quanto in servizio per infermità e conseguente pensionamento nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto gli artt. 31 e 117 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Premesso che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il ricorrente ha adito questo Tribunale affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione resistente sull'istanza, avanzata in data 13 febbraio 2019 e integrata in data 21 febbraio 2019, finalizzata ad ottenere la monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito relativo agli anni 2016, 2017 e 2018;

Rilevato che, con memoria depositata in giudizio il 23 marzo 2021, la Difesa erariale ha chiarito che il Ministero dell'Interno, con nota del 15 marzo 2021, ha ritenuto che la fattispecie in esame "rientri nelle ipotesi di deroga al divieto di monetizzazione di cui al disposto dell'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in quanto la cessazione dal servizio non è riconducibile ad una scelta del dipendente, né sarebbe stato possibile pianificare per tempo la fruizione delle ferie residue atteso il decorso della malattia [...]. L'importo lordo debitamente quantificato, per la riconosciuta natura retributiva di competenza accessoria, dovrà essere assoggettato alla pertinente tassazione contributiva e fiscale";

Considerato che, conseguentemente, la Questura di Agrigento, con nota prot. 19540 del 23 marzo 2021, ha comunicato di aver avviato il procedimento di contabilizzazione relativamente alla monetizzazione del congedo ordinario del ricorrente;

Ritenuto che l'amministrazione ha fornito risposta all'istanza dell'interessato di cui in premessa, anche se solo nel corso del presente giudizio, e che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare, ex art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso sul silenzio potendo imputare le spese del giudizio in capo all'amministrazione resistente per il principio della soccombenza virtuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Luca Girardi

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO